



**UNIONE SINDACALE di BASE**  
**PUBBLICO IMPIEGO**  
**Coordinamento Nazionale Difesa**

Roma 23.11.2023

A mezzo mail PEC o PEI

**Alla c.a. SOTTOSEGRETARIO alla DIFESA, On. Matteo PEREGO**

**Al PRESIDENTE della COMMISSIONE DIFESA, On. Antonino MINARDO**

**Ai SEGRETARI della COMMISSIONE DIFESA**  
**On. Vittoria BALDINO e Marta Antonia FASCINA**

**E, p.c.**

**A STATO MAGGIORE DIFESA**

**DIREZIONE GENERALE per il PERSONALE CIVILE**

**=LORO SEDI=**

**Oggetto: Indennità di amministrazione Personale civile proveniente dalle FF.AA.  
o dal Corpo Forestale.**

Con le riflessioni di cui al presente scritto si intende replicare alla nota di PERSOCIV recante protocollo nr. M\_D GCIV REG2021 0008554 del 05.02.2021 all'oggetto "Rideterminazione assegno ad personam ex militari transitati".

Preliminarmente giova inquadrare, da un punto di vista normativo, l'istituto dell'indennità di amministrazione quale trattamento retributivo spettante al dipendente civile della Difesa.

Allo scopo di determinare il nuovo trattamento economico dell'ex militare transitato all'impiego civile, l'Amministrazione della Difesa opera un raffronto tra gli emolumenti che componevano la retribuzione da militare (stipendio, indennità integrativa speciale, retribuzione individuale di anzianità, indennità di impiego operativo, emolumenti pensionabili vari, altre maggiorazioni, indennità, assegni funzionali, scatti stipendiali, ecc.) e la retribuzione spettante da civile (stipendio, retribuzione individuale di anzianità e indennità di amministrazione).

Orbene, l'evocato CCNL 1994/1997, istitutivo dell'indennità di amministrazione, al suo art.29, comma 1 definisce esaustivamente la "Struttura della retribuzione" suddividendola in due sotto categorie:

1. La struttura della retribuzione del personale delle amministrazioni dello Stato appartenenti al Comparto dei Ministeri si compone delle seguenti voci:

- trattamento fondamentale:
  - a) stipendio tabellare;
  - b) retribuzione individuale di anzianità, comprensiva della maggiorazione per esperienza professionale;
  - c) indennità integrativa speciale;
- trattamento accessorio:

---

**Unione Sindacale di Base – Pubblico Impiego**

Viale Dell'Aeroporto 129- 00175 Roma - Tel 06/762821 Fax 06/7628233 -  
sitoweb: [www.difesa.it](http://www.difesa.it) – mail [usbdifesa@pec.usb.it](mailto:usbdifesa@pec.usb.it) – [difesa@usb.it](mailto:difesa@usb.it) cell. 333 5801473

# **UNIONE SINDACALE di BASE**

## **PUBBLICO IMPIEGO**

### **Coordinamento Nazionale Difesa**

- d) competenze di cui all'art.72 del D.Lgs n.29/1993 ed all'Allegato B del presente contratto;
- e) fondo per la produttività ed il miglioramento dei servizi di cui all'art.36;
- f) fondo per la qualità della prestazione individuale di cui all'art.37;
- g) compensi per lavoro straordinario;
- h) altre indennità previste da specifiche disposizioni di legge.

Il richiamato allegato B, Tabella I, titola: "Individuazione degli istituti normativi utili ai fini della corresponsione della retribuzione accessoria" e al comma 2 prevede:

2. Le voci retributive considerate sono: Indennità di amministrazione (art.34), Fondo di produttività collettiva (art.36), Fondo per la qualità della prestazione individuale (art.37), Compenso per lavoro straordinario, Assegno per il nucleo familiare.

Non dirimente appare, dunque, il riferimento all'art.34 del ricordato CCNL, secondo cui l'indennità di amministrazione ha carattere di generalità e continuità, come pure del tutto privo di pregio il richiamo all'art.28 del CCNL riguardante il successivo triennio 1998/2001, con cui si vuole far credere che solo a partire da tale momento l'indennità di amministrazione sarebbe stata inclusa nell'elenco delle singole voci che compongono la struttura della retribuzione.

Vieppiù, la specificazione contenuta nel CCNI del 16 maggio 2001, art.17, secondo cui l'indennità di amministrazione "è corrisposta per dodici mensilità, ha carattere di generalità ed ha natura fissa e ricorrente", non vale a sostenere che essa arrivi finalmente a far parte, in modo strutturale, del trattamento economico, poiché già ampiamente chiarito. Il tema è, semmai, che l'indennità di amministrazione è rubricata nella sotto categoria del trattamento accessorio, non di quello fondamentale. Infatti tale Indennità viene sottratta giornalmente in caso di malattia, quindi questo conferma la ricorrenza accessoria della stessa.

Dunque, il ragionamento non depone affatto, come si vorrebbe, in favore del concetto secondo il quale l'indennità di amministrazione sia un trattamento economico (accessorio, si ribadisce) sul quale deve modularsi l'assegno ad personam al fine di coprire l'eventuale divario tra il trattamento economico in godimento all'atto del transito e quello spettante nel nuovo status di civile, come sostiene Persociv.

È, infatti, noto agli addetti ai lavori che l'assegno personale riassorbibile sia la risultante di tutte le voci che compongono il trattamento fondamentale della struttura della retribuzione del militare e che esse siano corrisposte per tredici (non dodici) mensilità, come chiarito sopra.

L'indennità di amministrazione, dunque, non può costituire un elemento della retribuzione su cui operare modulazioni di sorta, né per la sua natura di trattamento accessorio (incompatibile con la natura di trattamento fondamentale da cui proviene l'assegno ad personam) né con riferimento alla periodicità dell'erogazione, dodici mesi, contro i tredici mesi per i quali viene, invece, erogato il trattamento fondamentale del militare e che comprende tutte le voci stipendiali, inoltre oltre il danno la beffa, la predetta indennità è strutturata nel quadro "B" ovvero nelle voci accessorie, pertanto il dipendente sarà penalizzato anche ai fini pensionistici in quanto si vedrà una pensione più magra.



# **UNIONE SINDACALE di BASE**

## **PUBBLICO IMPIEGO**

### **Coordinamento Nazionale Difesa**

Quanto alla natura fissa e ricorrente dell'indennità di amministrazione e, quindi, alla sua asserita idoneità ad essere assimilata a trattamento fondamentale tale da consentire di poter operare una decurtazione sull'assegno ad personam pari all'importo dell'indennità de quo, il Dipartimento della Funzione Pubblica, con nota n.27149 del 21.04.2021, ricordando l'art.30, comma 2-quinquies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, ha chiarito che a seguito dell'iscrizione nel ruolo dell'amministrazione di destinazione, al dipendente trasferito per mobilità si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti nel comparto della stessa amministrazione (di destinazione, evidentemente).

Ciò significa che l'indennità di amministrazione, quanto alla sua connotazione accessoria, non può essere inclusa nel computo delle voci stipendiali proprie del trattamento economico dell'Amministrazione di provenienza e che non può, per tal ragione, nemmeno (a maggior ragione) contribuire alla struttura dell'"assegno ad personam", quindi va erogata separatamente come statuito dalla Corte Costituzionale nella sentenza n°145 del 13 giugno 2022.

Un dipendente del Ministero della Difesa, dunque, che volesse transitare per mobilità in altra Amministrazione Pubblica, si vedrebbe riconoscere un assegno ad personam relativo a tutte le voci stipendiali facenti parte del trattamento economico fondamentale in godimento nella P.A. di provenienza con esclusione, quindi, dell'indennità di amministrazione (che è un trattamento economico accessorio), per vedersi attribuire l'indennità di amministrazione della P.A. di destinazione.

Disponibili ad apposita Audizione al fine di meglio esplicitare quanto esposto, l'occasione è gradita per inviare Distinti Saluti.

Redazione a cura del Dott. Tony Giuliano  
Referente USB P.I. Difesa C.S.S.N. – La Spezia

Il coordinatore nazionale  
(Sig. FERRULLI Costantino)